

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

(Adottato con delibera n. 12 del C.d.A. del 22.03.2007
successivamente modificato con delibera n. 4 del C.d.A. del
29.01.2014)

Art. 1

ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è istituito l'Albo dei soggetti accreditati a fornire all'IRES prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e collaborazione, d'ora in avanti denominato 'Albo'.
2. All'Albo si attinge mediante la procedura di cui al presente regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'IRES dalla legge di ordinamento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per incarichi individuali si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
 - b) gli incarichi di consulenza conferiti a professionisti non iscritti in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile

- all'attività per la quale il professionista dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
 - d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e organizzati e con compenso periodico prestabilito.

Art. 2

ORDINAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
2. I requisiti che consentono l'iscrizione all'Albo sono specificati per ciascun profilo professionale nello schema allegato 2 al presente Regolamento.
3. I candidati che intendono iscriversi all'Albo inviano la richiesta con le procedure indicate, nel sito www.ires.piemonte.it, sotto l'area 'Incarichi di collaborazione', utilizzando i moduli ivi reperibili. Il modulo di iscrizione, unitamente al curriculum formativo e professionale dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno essere inoltre inviati al Direttore dell'IRES mediante servizio postale raccomandato, ovvero consegnati a mano, all'indirizzo dell'IRES Via Nizza n. 18, Torino, riportando sulla busta la dicitura 'Richiesta di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati'. Qualora i documenti

cartacei non risultino pervenuti all'IRES entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione inserita nel sito web, questa non sarà considerata ai fini dell'iscrizione all'Albo.

4. Ai fini della prima costituzione dell'Albo è pubblicato un apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web dell'IRES. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso devono essere rese disponibili sul sito web dell'IRES le modalità per richiedere l'iscrizione secondo quanto previsto al precedente comma 3. Le richieste in forma cartacea di prima iscrizione all'Albo devono pervenire entro 30 giorni dalla data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.P. e la procedura di verifica delle richieste ai fini dell'iscrizione all'Albo deve concludersi entro i successivi 30 giorni.
5. I soggetti inseriti nell'elenco dei collaboratori attualmente in uso presso l'Istituto che intendano iscriversi all'Albo devono inviare la richiesta, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 4, nei modi indicati al comma 3. Se alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione i predetti soggetti non avranno ottemperato a quanto sopra, essi non saranno iscritti all'Albo.
6. Dopo l'entrata in vigore dell'Albo, nei termini stabiliti al successivo articolo 6, comma 1, le richieste di iscrizione, come pure gli aggiornamenti dei curricula e le richieste di cancellazione dall'Albo prima della scadenza di cui al successivo comma 10, possono essere inviate in ogni momento. L'aggiornamento dell'Albo, a cura della Segreteria di Ricerca in collaborazione con la Segreteria di Direzione, avverrà nell'ultimo giorno di ogni mese, con riferimento alle richieste di iscrizione ed alle successive comunicazioni pervenute in forma cartacea nel mese. Sarà cura dell'IRES pubblicare periodicamente, ed almeno una volta nell'anno, un avviso relativo all'Albo, con il richiamo alle norme di cui al presente Regolamento. La pubblicazione del predetto

avviso avverrà sul B.U.R.P. e sul sito web dell'Istituto.

7. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione con riguardo a più profili professionali e/o aree tematiche, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascun raggruppamento, così come specificati nello schema allegato 2 al presente regolamento.
8. L'iscrizione dei candidati all'Albo, nei raggruppamenti di profilo professionale e di area tematica indicati dai candidati stessi, è disposta dal Direttore dell'IRES previa verifica dei requisiti di cui allo schema allegato 2 del presente Regolamento. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento ai candidati iscritti all'Albo al 31 dicembre di ogni anno l'IRES può disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza dei requisiti richiesti è tempestivamente comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione.
9. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito web dell'IRES, aggiornato nei modi previsti al precedente comma 6.
10. L'iscrizione all'Albo è valida per due anni dalla data di iscrizione ed è rinnovabile. Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto accreditato dovrà presentare entro 30 giorni dalla scadenza dell'iscrizione una nuova domanda, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo.

Art. 3

PROCEDURA DI COMPARAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Qualora un dirigente intenda conferire un incarico individuale tra quelli individuati all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito in materia all'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, egli procede alla comparazione dei curricula dei candidati iscritti all'Albo, alla più recente data di aggiornamento mensile, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente, che hanno dichiarato, entro cinque giorni, il loro interesse ed attitudine al conferimento dell'incarico proposto, mediante l'avvio dell'avviso di selezione dei curricula per la scelta del candidato idoneo.
2. La valutazione dei curricula è effettuata dal dirigente sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
3. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi sono stabiliti dal dirigente competente, sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento, tenendo anche conto dei livelli retributivi corrisposti al personale dell'Istituto che esegue analoghe prestazioni. Nei soli casi di conferimento di incarichi individuali come individuati all'articolo 1, comma 3, lettera a), del presente regolamento, la valutazione dei curricula è integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico. A tale scopo, il dirigente competente, a mezzo di posta elettronica, richiede ai professionisti iscritti nel profilo professionale e nell'area tematica di interesse di inviare, entro un termine non inferiore a cinque

giorni dall'acquisizione della richiesta, un'offerta economica sulla base dei contenuti, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento.

4. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente disciplinare per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato è invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 2, comma 3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere in ogni caso confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'IRES può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, e fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'IRES eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto.
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - a) la relazione di progetto o di attività cui l'incarico si riferisce;
 - b) il profilo professionale e l'area tematica individuati quale ambito di comparazione dei candidati;
 - c) l'avvenuta valutazione dei candidati iscritti all'Albo dell'area tematica attinente;
 - d) il nominativo del candidato cui è stato conferito l'incarico;
 - e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui candidati dell'area tematica di interesse; oltre a tutti gli altri elementi previsti all'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle direttive del Consiglio di amministrazione.

Art. 4
PUBBLICITA', ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DI
INTERESSI LEGITTIMI

1. Gli avvisi di conferimento degli incarichi sono pubblicati sul sito web dell'IRES.
2. Gli avvisi devono riportare le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'incarico (incarico professionale individuale, altro incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa);
 - profilo professionale ed eventuale area tematica entro cui sono stati comparati i candidati;
 - data di aggiornamento dell'Albo cui la comparazione si riferisce;
 - estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - nominativo del dirigente che ha conferito l'incarico;
 - oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
 - nominativo del collaboratore incaricato;
 - importo del compenso totale lordo prefissato.
3. Gli avvisi restano pubblicati sul sito web dell'IRES per non meno di 90 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente Regolamento sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006.
4. Gli iscritti all'Albo alla data di aggiornamento cui è riferita ciascuna procedura di comparazione sono soggetti qualificati all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura medesima, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il diritto di accesso si esplica nelle forme previste dalle predette

norme e dalla legge regionale in materia.

5. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relative ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate al dirigente che ha proposto l'incarico oggetto della richiesta o dell'istanza ed al Direttore dell'Istituto.

Art. 5

DEROGHE ALLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE

1. La procedura di comparazione di cui al presente disciplinare non si applica nei seguenti casi:
 - a) quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche di cui allo schema allegato 1 al presente disciplinare; in tale caso è disposta una specifica procedura di comparazione, previa pubblicazione di un avviso sul BURP e sul sito web dell'IRES, con l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature, e valutazione dei candidati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare;
 - b) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), riconducibili ai compiti attribuiti all'IRES all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento dell'IRES); in tale caso l'incarico può essere conferito senza eseguire la procedura di comparazione di cui all'articolo 3 a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (esperti di chiara fama), anche non iscritti all'Albo; l'avviso di conferimento dell'incarico deve essere comunque pubblicato sul sito web con le modalità di cui all'articolo 4, con le specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione;
 - c) relativamente ad incarichi conferiti dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle competenze loro

espressamente attribuite dalla sopra citata legge di ordinamento e dal regolamento sul riparto delle competenze del giugno 1998 e s.m.i.

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE DELL'ALBO E
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. L'Albo, ordinato nei modi di cui al presente regolamento, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione sul sito web dell'IRES, che deve avvenire **non oltre 90** giorni dalla data della approvazione del presente regolamento.
2. Dalla pubblicazione sul sito web dell'IRES del presente regolamento e fino all'entrata in vigore dell'Albo entro i termini stabiliti al precedente comma 1, il conferimento di incarichi individuali avviene mediante la procedura comparativa regolata dal presente regolamento, nel rispetto dei requisiti in questo previsti, attingendo i nominativi dei candidati dall'elenco dei collaboratori già in uso presso l'Istituto e dalle vigenti graduatorie di selezioni pubbliche disposte dall'IRES per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento cessa l'acquisizione di richieste di iscrizione all'elenco dei collaboratori attualmente in uso.
3. L'elenco dei collaboratori attualmente in uso e le graduatorie di selezioni pubbliche non potranno essere in ogni caso utilizzate per conferire incarichi individuali oltre i termini stabiliti al precedente comma 1.

ALLEGATO 1

**RIPARTIZIONE DELL'ALBO PER PROFILI PROFESSIONALI
ED AREE TEMATICHE**

PROFILO PROFESSIONALE	AREA TEMATICA
1. ESPERTO DI RICERCA	a) Economica b) Territoriale c) Sociale d) Politiche Pubbliche
2. RICERCATORE 'SENIOR'	a) Economica b) Territoriale c) Sociale d) Politiche Pubbliche
3. RICERCATORE 'JUNIOR'	a) Economica b) Territoriale c) Sociale d) Politiche Pubbliche
4. ASSISTENTE ALLA RICERCA	a) Coordinamento funzionale dell'attività della struttura con il committente, in quanto concorrente alla realizzazione dell'attività di studio e di ricerca b) Elaborazione dati ed analisi statistiche c) Traduzioni, trascrizioni e interpretariato d) Indagini e interviste

5. **ESPERTO INFORMATICO**
- a) Progettazione e gestione di sistemi e di reti
 - b) Progettazione e sviluppo siti web
 - c) Programmatore
6. **ESPERTO GRAFICO**
- a) Grafica e allestimenti editoriali
7. **ADDETTO STAMPA**
- a) Informazione e comunicazione
 - b) Organizzazione seminari e convegni
8. **ESPERTO DI IMPIANTI E STRUTTURE TECNOLOGICHE**
- a) Progettazione strutturale ed impiantistica
 - b) Consulenza per la sicurezza
 - c) Perizie e consulenze tecniche
9. **ESPERTO IN MATERIE LEGALI, CONTABILI, AMMINISTRATIVE**
- a) Assistenza giuridica e legale
 - b) Assistenza fiscale e tributaria
 - c) Assistenza in materia di contabilità e di controllo di gestione
 - d) Assistenza in materia di gestione del personale
 - e) Consulenza organizzativa

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

REQUISITI GENERALI (comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche)

1. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., nè di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
3. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi.

REQUISITI PROFESSIONALI

PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO DI RICERCA

1. **Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:**
 - a) Docenti universitari ordinari o associati,
 - b) Ricercatori universitari e di centri di ricerca con conclamato contributo scientifico nell'area tematica di riferimento,
 - c) Imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell'area tematica di riferimento,
 - d) Dirigenti e dipendenti del settore pubblico o privato con rilevante esperienza professionale nell'area tematica di riferimento.

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE SENIOR

1. Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente a
2. Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:
 - a) Ricercatori universitari e di centri di ricerca con comprovata esperienza nell'area tematica di riferimento,
 - b) Imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell'area tematica di riferimento,
 - c) Dirigenti e dipendenti del settore pubblico o privato con rilevante esperienza professionale nell'area tematica di riferimento.

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE JUNIOR

1. Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento).

PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE ALLA RICERCA

1. Possesso di diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento).

PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO

INFORMATICO

GRAFICO

ADDETTO STAMPA

IMPIANTI E STRUTTURE TECNOLOGICHE

MATERIE LEGALI, CONTABILI E AMMINISTRATIVE

1. Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:
 - a) Imprenditori, consulenti, liberi professionisti con accertata esperienza nell'area tematica di riferimento,
 - b) Dirigenti e dipendenti del settore pubblico o privato con rilevante esperienza professionale nell'area tematica di riferimento, unitamente a
2. Iscrizione ad Albi ed elenchi pubblici, ove reso necessario dalla natura e dai contenuti dell'incarico.